



**Deliberazione del Commissario Straordinario  
del 02-05-2016 n. 109**

Oggetto: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 - Approvazione.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTI:**

- l'art. 91, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui le amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n° 68/99;
- l'art. 89, comma 5, del succitato D.Lgs. n° 267/2000, secondo cui gli Enti locali provvedono *“all’organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- l'art. 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n° 448, secondo cui *“gli organi di revisione contabile degli enti locali... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa...e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n° 296 (Legge Finanziaria 2007), come modificati - da ultimo - dall'art. 14, comma 7, del D.L. 31.05.2010, n° 78, convertito in Legge 30.07.2010 n° 122 e dall'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 24.06.2014 n° 90, convertito in Legge 11.08.2014 n° 111, secondo cui gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno devono assicurare la riduzione delle spese di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia assicurando, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;

- l'art. 1, comma 424 e seguenti, della Legge 23.12.2014 n° 190 (Legge di Stabilità per il 2015), secondo cui per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti all'1/1/2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità provenienti dagli enti di area vasta (Province e Città Metropolitane). Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo le suddette disposizioni non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 27.12.2006, n° 296;
- la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n° 1 del 30.01.2015, con la quale sono state indicate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale previste dalla Legge di Stabilità 2015;
- l'art. 1, comma 228, della Legge 28.12.2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede che le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente; al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, restano ferme le percentuali stabilite dall'art. 3, comma 5, del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014 (80%). Per il solo anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;
- l'art. 1, comma 219, della stessa Legge di Stabilità 2016, secondo cui - nelle more dell'adozione dei decreti attuativi della Legge n° 124/2015 - sono resi indisponibili i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche vacanti alla data del 15 ottobre 2015, fatti salvi i casi per i quali, alla stessa data, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico;
- la deliberazione della Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali n° 58/CU del 14/4/2016, ad oggetto "Problematiche interpretative dell'art. 1, commi 219 e 221, della Legge 28/12/2015, n° 208 in materia di dirigenza pubblica";
- l'art. 1, comma 234, della medesima Legge di Stabilità 2016, secondo cui per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dell'art. 1, comma 424, della Legge n° 190/2014 (tra cui i Comuni), le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità; il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo di ricollocazione del personale interessato;

- l'art. 3, comma 5, del D.L. n° 90/2014, convertito in Legge n° 114/2014, secondo cui è possibile utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente;
- l'art. 1, comma 47, della Legge 30.12.2004, n° 311, secondo cui in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente;
- le note circolari del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n° 46078 del 18.10.2010 e n° 11786 del 22.02.2011, le quali - sebbene non destinate direttamente agli enti locali - consentono la mobilità tra il personale di enti soggetti a vincoli assunzionali oltre i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di assunzioni ed indicano un criterio per il calcolo della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, escludendo sia dal computo delle cessazioni che delle assunzioni il personale appartenente alle categorie protette ex Legge n° 68/1999, nel solo limite della copertura della quota d'obbligo;
- la nota circolare "Interpretazione delle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78" del 18.11.2010, redatta congiuntamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che propone indirizzi interpretativi univoci sugli aspetti applicativi della norma in esame al fine di favorire un'omogeneità di attuazione;
- la deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni Riunite n° 59 del 06.12.2010, la quale, riprendendo la circolare n° 4/2008 e la nota circolare n° 46078 del 18.10.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ha ribadito che *"In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità.... tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiamo rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- l'art. 14, comma 7, del D.L. 06.07.2012, n° 95, convertito in Legge 07.08.2012, n° 135, secondo cui le cessazioni dal servizio per processi di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over*;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n° 37 del 28/4/2004, con la quale il Comune di Sesto Fiorentino aderì alla costituzione della Società della Salute della zona fiorentina nord-ovest, approvò lo Statuto del Consorzio e lo schema di convenzione;

**DATO ATTO** che la suddetta Società eroga, per conto del Comune, i servizi socio-assistenziali di propria competenza e che le spese relative al personale dipendente del Comune assegnato funzionalmente alla S.d.S. vengono computate tra le spese di personale del Comune stesso;

**VERIFICATO** che l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti per l'anno 2015 è stata pari al **27,67%** (spese di personale € 11.807.732,51 / spese correnti € 42.678.368,81), inferiore alla media del triennio 2011/2013 (pari al 35,85%);

**DATO ATTO** che:

- questo Ente ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- dai dati contenuti nel rendiconto consuntivo 2015, approvato con delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio comunale) n° 23 del 29/4/2016, questo Ente ha rispettato le disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2015;
- le spese di personale impegnate nel Bilancio 2015 (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/04/2015 e successive modifiche), calcolate ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, risultano inferiori alla media delle spese di personale del triennio 2011/2013;
- l'incidenza percentuale delle spese di personale sulle spese correnti nell'anno 2015 è stata inferiore alla media del triennio 2011/2013 (Corte dei Conti – Sez. Autonomie, deliberazione n° 27 del 14/9/2015);
- con l'inserimento delle informazioni richieste sul portale «Mobilita.gov», è stato adempiuto all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 33 del D.Lgs. n° 165/2001 in materia di rilevazione annuale di eventuali eccedenze di personale;
- con deliberazione Giunta comunale n° 126 del 21/04/2015 è stato approvato il “Piano di azioni positive per le pari opportunità” relativo al triennio 2015/2017;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n° 12/SEZAUT/2012/INPR del 12/06/2012, secondo cui il contingente degli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 è relativo solo ed esclusivamente alle funzioni dirigenziali;

**DATO ATTO** che:

- negli anni 2014 e 2015 non è stata utilizzata la facoltà assunzionale relativa ai rispettivi anni, in quanto la programmazione del fabbisogno di personale prevedeva assunzioni esclusivamente tramite processi di mobilità volontaria tra enti sottoposti al patto di stabilità interno, in quanto tali non incidenti sulle stesse facoltà assunzionali;
- al momento, nessun dipendente proveniente dagli enti di area vasta e destinatario dei processi di mobilità di cui all'art. 1, comma 424 e seguenti, della Legge n° 190/2014 è stato ricollocato nei ruoli del Comune di Sesto Fiorentino;
- nell'anno 2016 le facoltà assunzionali di questo Ente ammontano complessivamente a € 235.542,51, di cui € 72.486,44 di competenza dell'anno 2016 e - in virtù di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del D.L. n° 90/2014 citato - € 163.056,07 derivanti dalle facoltà assunzionali non utilizzate negli anni 2014 e 2015 (**Allegato 3**);

**ACCERTATO** che il Comune di Sesto Fiorentino può, ai sensi dell'art. 9, comma 28, e del D.L. n° 78/2010 e della deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie n° 2/AUT/2015/QMIG del 9/2/2015, sostenere una spesa per lavoro flessibile (comprensiva degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n° 267/2000) nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, pari a € 914.787,77 oltre a oneri riflessi IRAP;

**PRESO ATTO** che:

- l'art. 6 del D.Lgs. n° 165/2001 stabilisce che nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale;
- il comma 4-*bis*, introdotto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, prevede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- l'art. 12, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi assegna al Dirigente competente in materia di personale - sentito il Segretario Generale, i Dirigenti e i Responsabili delle Unità Organizzative Autonome - la competenza a proporre alla Giunta comunale il programma triennale del fabbisogno di personale;

**VALUTATE** le esigenze formulate dal Dirigente del Settore “Risorse Finanziarie e Organizzazione” ai sensi dell'art. 6, comma 4-*bis*, del D.Lgs. n° 165/2001 a seguito di una rilevazione delle necessità professionali in funzione degli obiettivi di governo che questa Amministrazione intende perseguire, delineati negli atti programmatori pluriennali approvati, nonché delle risorse finanziarie disponibili e del rispetto dei vincoli posti dalla legislazione nazionale in tema di spesa di personale;

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione intende adeguare la propria organizzazione interna al principio della massima funzionalità dei servizi, prevedendo - all'uopo - una programmazione annuale e triennale delle risorse umane di natura dinamica, coerente con le linee strategiche di mandato e nel rispetto della riduzione programmata delle spese di personale;

**VISTA** la proposta allegata alla presente deliberazione (**Allegato 1**);

**CONSIDERATO** che tale proposta limita allo stretto necessario il *turn over* del personale, razionalizzando e ottimizzando l'assegnazione del personale alle varie strutture dell'ente e privilegiando l'affidamento o l'ampliamento dei servizi appaltati all'esterno in luogo di nuove assunzioni;

**DATO ATTO** che il programma prevede acquisizioni di personale esclusivamente tramite procedure di mobilità volontaria da enti soggetti a vincoli assunzionali, fatta salva la preventiva assegnazione del personale soprannumerario proveniente dagli enti di area vasta ai sensi della già citata Legge n° 190/2014;

**DATO ATTO** altresì che, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, la presente deliberazione verrà illustrata alle organizzazioni sindacali dell'Ente in occasione del prossimo incontro di delegazione trattante, già convocato per il 6/5/2016;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (**Allegato 4**);

**VISTO** il D.Lgs. n° 267/2000 e il D.Lgs. n° 165/2001;

**VISTO** l'ordinamento professionale del personale del comparto "Regioni – Autonomie locali", disciplinato dal C.C.N.L. sottoscritto il 31.03.1999;

**VISTI** i pareri rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

**CON** i poteri spettanti alla Giunta comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 91, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 nei termini di cui all'**allegato 1** alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il Dirigente del Settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" possa - previa decisione della Giunta comunale - effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro il 31/12/2016, oltre a quelle programmate con il presente atto, tramite procedure di mobilità volontaria secondo le norme in vigore, che si rendessero necessarie a seguito di eventuali ulteriori cessazioni a qualsiasi titolo di personale in servizio nell'Ente a tempo indeterminato, di analogo profilo professionale e nei limiti di quest'ultime, senza necessità di integrare il presente atto;
3. di dare atto che il programma prevede acquisizioni di personale esclusivamente tramite procedure di mobilità volontaria da enti soggetti a vincoli assunzionali, fatta salva la eventuale assegnazione del personale soprannumerario proveniente dagli enti di area vasta ai sensi della già citata Legge n° 190/2014, che andrà ad incidere sulle facoltà assunzionali del Comune e che verranno eventualmente rideterminate;
4. di autorizzare altresì il Dirigente del Settore "Risorse Finanziarie e Organizzazione" a procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato per esigenze di carattere temporaneo o straordinario, per il periodo strettamente necessario al fabbisogno dei servizi e nei limiti delle risorse finanziarie appositamente stanziare nel bilancio 2016 nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31/5/2010, convertito in Legge 30/7/2010, n° 122, come successivamente integrato e modificato;
5. di dare atto che:
  - l'incidenza delle spese di personale sulle spese correnti nell'esercizio 2015 è stata pari al 27,67%;

- l'adozione del presente provvedimento rispetta il principio del contenimento delle spese di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge n° 296/2006, come successivamente modificato e integrato (**Allegato 2**);
  - le facoltà assunzionali di questo Ente nell'anno 2016 ammontano a € 235.542,51 (**Allegato 3**);
6. di stabilire che il programma assunzionale sarà attuato nel rispetto della legislazione vigente e compatibilmente con i vincoli giuridici e finanziari da essa imposti;
  7. di prendere atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori sull'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 (**Allegato 4**);
  8. di riservarsi di adottare gli opportuni atti modificativi o integrativi del presente nel corso dell'esercizio 2016, in funzione di eventuali diversi obiettivi di governo, scelte programmatiche o esigenze organizzative;

**DELIBERA altresì**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

**Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 02-05-2016 n. 109.**

**Oggetto: “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 - Approvazione.”**

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Sesto Fiorentino, 02-05-2016

f.to FABIANO IACOPONI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile

Sesto Fiorentino, 02-05-2016

f.to LUCA LAZZARINI

Sulla presente delibera è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/

Responsabile del Servizio Ragioneria

Sesto Fiorentino, 02-05-2016

f.to LUCA LAZZARINI

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
f.to ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale  
f.to LUCA LAZZARINI

=====  
*Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.*